

(N. 1547-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORI: SALOMONE *per la maggioranza*,
SPEZZANO e AGOSTINO *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle foreste

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1956

Comunicate alla Presidenza il 5 luglio 1956

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 maggio 1950, n. 230, agli articoli 12, 13, 14 e 15, venivano regolate la struttura e il funzionamento degli organi dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in conformità dei particolari compiti di riforma fondiaria affidati a tale Ente, per un periodo di sei anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 20 maggio 1950 al 20 maggio 1956.

Con l'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 335, integrato dall'articolo unico della legge 3 dicembre 1955, n. 1226, si stabiliva che le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attività degli Enti di riforma, sono redatti in carta libera. Tali agevolazioni in virtù dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, risultavano abrogate dal 26 maggio 1956, data di scadenza del quinto anno dal loro inizio.

Si appalesava quindi la urgente necessità di prorogare le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, per eliminare le gravissime conseguenze di un'assoluta carenza legislativa regolatrice dell'attività di un importante Ente, quale l'O.V.S., inerente ai suoi complessi compiti; nonchè la norma di esenzione dall'imposta di bollo a favore degli enti di riforma, contenuta nelle due cennate leggi 18 maggio 1951, n. 335 e 3 dicembre 1955, n. 1226, per evitare ad essi un aumento di oneri finanziari nel momento in cui minore è la loro disponibilità di fondi.

Pertanto rettamente il Governo provvedeva a tali proroghe, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, con il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, presentato tempestivamente, per la conversione in legge, al Senato. E la vostra 8^a Commissione, nella sua maggioranza, vi propone l'approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

SALOMONE, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

La presente relazione di minoranza mira, innanzi tutto, a precisare ancora una volta la posizione da noi assunta in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1332, presentata il 26 gennaio 1956 dal senatore Salomone, con il titolo: « Proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230 ». Precisazioni che riteniamo opportune, sia per evitare possibili malintesi, sia per dimostrare la linearità e la coerenza della nostra condotta.

Diciamo, dunque, che, durante la discussione della su riportata proposta di legge Salomone, i sottoscritti, a nome dell'opposizione di sinistra, hanno esplicitamente dichiarato che avrebbero approvato la proposta, se con la stessa si fosse provveduto alla istituzione di un regolare Consiglio di amministrazione per l'Opera di valorizzazione della Sila di cui facessero parte i contadini, e cioè i veri diretti interessati. Si precisava ancora che, sul modo di comporre il Consiglio di amministrazione, si sarebbe potuto facilmente raggiungere un accordo, rispettando il principio che di tale Consiglio dovessero far parte i contadini.

Il Ministro, il senatore Salomone (presentatore della proposta di legge), il senatore Monni ed altri della maggioranza, pur ammettendo che le nostre richieste fossero fondate e meritevoli di accoglimento, sostanzialmente le respinsero, sostenendo che si sarebbe proceduto alla democratizzazione dell'O.V.S. dopo la proroga della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Si tentò di giustificare tale tesi, adducendo che tutti gli altri enti di riforma dovessero essere egualmente democratizzati, e che il Ministero dell'agricoltura avrebbe proposto un apposito disegno di legge, in occasione dei nuovi finanziamenti destinati agli enti medesimi.

È chiaro che trattavasi di una manovra dilatoria, alla quale non potevamo prestarci, senza tradire le pressanti aspirazioni dei contadini.

Respinta, in Commissione, la nostra richiesta di democratizzazione, la proposta di legge Salomone ebbe successivamente una lunga e documentata discussione in Aula; ove, fra l'altro, emersero innumerevoli malefatte dell'O.V.S., una lunga serie di abusi e di soprusi ai danni degli assegnatari e, per di più, lo sperpero del pubblico denaro.

Essendo ancora in corso la discussione sulla proposta di legge, vennero a scadere i termini di durata della legge 12 maggio 1950, e quindi la stessa non poteva avere più vigore.

Ma il Governo, lungi dal prendere i provvedimenti indispensabili, credette di poter insistere nella propria falsa via, considerando prorogata, *de jure*, la detta legge.

In seguito alle nostre proteste contro tale arbitrario modo di agire, il Governo, con decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 stesso mese, prorogava *sine die* la legge del 12 maggio 1950, traducendo così in un atto di forza la proposta Salomone, ed aggravandola per giunta.

Trattasi, ora, di convertire in legge il decreto-legge governativo. E subito noi dichiariamo che siamo pronti ad approvare la conversione in legge, a condizione però che si proceda con lo stesso provvedimento alla democratizzazione dell'amministrazione e direzione dell'O.V.S., mediante approvazione dell'emendamento che qui di seguito proponiamo, o di altro che potrà essere razionalmente concordato. E la nostra richiesta non potrà onestamente essere respinta, sia perchè, come abbiamo già notato, essa rappresenta la costante aspirazione dei contadini interessati e delle loro associazioni, sia perchè il sistema di amministrazione previsto dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 venne, a suo tempo, dall'onorevole Segni, Ministro dell'agricoltura, e dal senatore Salomone, relatore di maggioranza, definito « eccezionale » e « provvisorio per fini particolari », sia infine, perchè l'Amministrazione e la direzione imposte dall'alto hanno

dato prova, durante i sei anni di esistenza, della loro inettitudine, e, peggio ancora, sono state causa di sperpero e malcostume, trasformando l'O.V.S. in un organismo di corruzione e di ricatto politico.

D'altro canto, il ministro Colombo ha dichiarato di aver pronto un disegno di legge, con il quale si prevederebbe per gli Enti di riforma fondiaria un regolare Consiglio di amministrazione, con larga partecipazione dei contadini; per cui, l'insistere nel rigetto della nostra richiesta, non solo non avrebbe alcuna pratica utilità, ma autorizzerebbe a supporre che il provvedimento annunciato costituisse solo un gioco politico.

D'altronde, non possiamo non esprimere il nostro disappunto per il fatto che, pur essendosi, durante gli ultimi sei anni, ripetutamente denunciati gli abusi ed i soprusi dell'Amministrazione dell'O.V.S. (basta rammentare la recente discussione al Senato, nonché gli interventi degli onorevoli Messinetti e Mancini, durante la discussione alla Camera dei deputati del bilancio dell'Agricoltura e delle foreste), nessun provvedimento sia stato preso a carico dei dilapidatori del pubblico denaro e di tutti coloro che hanno trasformato l'O.V.S. in un organismo corrotto e malfamato.

* * *

Ciò premesso, e per la eventualità che la nostra richiesta conciliativa venga respinta, esaminiamo brevemente il decreto-legge, di cui si chiede la conversione.

L'articolo 77 della nostra Costituzione regola i casi in cui il Governo, senza delegazione delle Camere, può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. La norma, sia per la sua lettera sia per lo spirito che la informa, ha carattere eccezionale, e va interpretata restrittivamente.

Il decreto-legge, infatti, è consentito solo in casi « straordinari di necessità e di urgenza », e nessuna abilità dialettica potrà convincere che la proroga della legge 12 maggio 1950, n. 230, costituisca un caso straordinario, il quale abbia, per giunta, i requisiti della urgenza e della necessità. Dove, infatti, « il caso straordinario », se la stessa legge prevedeva

solo per sei anni quel sistema di amministrazione e di direzione? Dove « il caso straordinario », se persino il presentatore della legge ed il relatore di maggioranza definirono il sistema « particolare ed eccezionale », e se il Parlamento lo sottopose a termini perentori?

Voleva il Governo prorogare detti termini?

Aveva innanzi a sé ben sei anni di tempo per provvedervi; durante i sei anni, invece, non solo rimase inerte, ma respinse le molte richieste che in varie occasioni venivano formulate al riguardo, dimostrando così in modo inequivoco la propria volontà di non modificare le legge, e certo di non prorogarla.

Nè vale il dire che il 26 gennaio fosse stata presentata al riguardo la proposta Salomone. Infatti, tale proposta è d'iniziativa parlamentare e non governativa, e venne presentata, per di più, quando stavano per scadere i termini della legge 12 maggio 1950, e quindi era facilmente prevedibile che la stessa non potesse essere in tempo utile approvata dai due rami del Parlamento.

Perchè tanto ritardo? Perchè si è scelta questa via?

Ecco il lato politico che non si può trascurare. Trattasi di una dimenticanza del Governo e di un ritardo casuale? Sarebbe un imperdonabile ingenuità rispondere affermativamente. L'inerzia governativa e la tardiva proposta di legge Salomone hanno uno scopo politico ben chiaro, che noi additiamo, senza qualificarlo, ed è quello di mettere il Parlamento nella condizione di non poter discutere per mancanza di tempo, e quindi di ricattarlo, come altre volte è avvenuto, con la cesoia della scadenza dei termini.

Venendo meno l'estremo della straordinarietà del caso, è inutile interessarci degli altri, e cioè della necessità e della urgenza, perchè anche ad ammettersi che, per il modo in cui si sono svolte le cose, ricorressero gli estremi di essi, questi non possono essere invocati dal Governo, per il semplice fatto che non sono la conseguenza di una situazione oggettiva, ma sono stati volontariamente creati dallo stesso Governo.

Bisogna rilevare, inoltre, che il decreto-legge aggrava la proposta Salomone. Questa prevede, infatti, la proroga fino al 1960, mentre il decreto-legge governativo la prevede sino

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti; il che significa che trattasi di una proroga a tempo indeterminato. Infatti, tutto è rimesso al libito del Governo. Anche sotto questo riguardo, il decreto-legge non può essere convalidato.

* * *

Tutto ciò premesso, abbiamo piena fiducia che il Senato voglia, convertendo in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, emendarlo nei termini seguenti:

« L'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata da un Consiglio, composto:

da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria;

da un rappresentante della Federazione nazionale braccianti agricoli aderenti alla C.G.I.L., e da uno della Federazione italiana salariati e braccianti agricoli (F.I.S.B.A.) aderente alla C.I.S.L. della Regione;

da due rappresentanti dell'Associazione

autonoma assegnatari e da due della Associazione piccoli proprietari della riforma, della Regione;

da un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti e da uno delle Associazioni contadine, della Regione;

da un rappresentante della Lega nazionale cooperative e mutue e da uno della Confederazione italiana cooperative, della Regione;

da tre rappresentanti dei tre Comuni delle tre diverse Province calabresi, nei quali massime in senso assoluto sono state le estensioni delle terre espropriate. I rappresentanti delle categorie saranno designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle Province e dei Comuni saranno designati dai rispettivi Consigli. Le designazioni saranno fatte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale, entro un mese dalle avvenute designazioni, con suo decreto, provvederà alla nomina di tutti i componenti del Consiglio ».

SPEZZANO e AGOSTINO,
relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e successive integrazioni.

ALLEGATO.

Decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1956, n. 149.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

visti gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

visto l'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e l'articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226;

ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare le precitate disposizioni;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per il bilancio.

DECRETA :

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dal 20 maggio 1956 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, non si applicano all'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ed all'articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1956.

GRONCHI

SEGNI - COLOMBO
ANDREOTTI - ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.